

**Addendum direttive per il trattamento dei dati
salariali (ELM)
Versione 5.3**

Edizione del 08.03.2024

Editore

Associazione Swissdec
Casella postale 4358
Fluhmattstrasse 1
6004 Lucerna
www.swissdec.ch

Indice

1. Controllo versione	3
2. Addendum sui frontalieri	4
2°1 Informazioni specifiche sulle condizioni legali e sull'Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e la Francia	4
2°2 Effetti dell'Accordo aggiuntivo alla CDI con la Francia	6
2°3 Modifiche allo Standard salari CH (ELM)	11

1. Controllo versione

Edizione	Nota
08.03.2024	Prima edizione, Kira Hüsser Si ringrazia per il sostegno da parte del settore economico (Zulauf Consulting & Trading GmbH), dei produttori ERP (team centrale ERP, Swissdec) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

2. Addendum sui frontalieri

2°1 Informazioni specifiche sulle condizioni legali e sull'Accordo aggiuntivo tra la Svizzera e la Francia

Disclaimer

I dati e le informazioni specifiche di cui al punto ADD-2.1 hanno esclusivamente carattere informativo. Solo i testi ufficiali pubblicati sul sito web della Confederazione Svizzera sono vincolanti.

Regole generali sul telelavoro dei frontalieri stipulate tra la Francia e la Svizzera in relazione ai lavoratori che non rientrano nella categoria dei frontalieri ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983 (tutti i cantoni)

L'Accordo aggiuntivo del 27 giugno 2023 a modifica della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza prevede che il salario afferente al telelavoro sia imponibile nello Stato del datore di lavoro (Svizzera). Ciò, tuttavia, vale solo se il telelavoro non supera il 40 per cento del tempo di lavoro per anno civile. Come contropartita, la Svizzera versa alla Francia una compensazione che ammonta al 40 per cento delle imposte prelevate in Svizzera sul telelavoro svolto in Francia. Per garantire l'applicazione di queste regole è previsto uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali fra i due Stati contraenti.

Per i lavoratori residenti in Francia che sono impiegati presso un datore di lavoro con sede in Svizzera, ma non rientrano nella categoria dei frontalieri ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983, è quindi fondamentale che il datore di lavoro comunichi la percentuale esatta di telelavoro. Tale dato costituisce la base per la compensazione versata dalla Svizzera alla Francia ed è oggetto di comunicazione alla Francia nell'ambito dello scambio automatico di informazioni.

Nel determinare la percentuale di telelavoro, il datore di lavoro deve considerare in particolare le modalità relative ai giorni di impieghi temporanei in Francia o in uno Stato terzo, qualora ne siano previsti. A tale proposito si rimanda all'accordo amichevole del 30 giugno 2023 e alle rispettive schede pratiche (vedi link riportati di seguito).

Regole sul telelavoro dei frontalieri stipulate tra la Francia e la Svizzera in relazione ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983 (cantoni BE, BL, BS, JU, NE, SO, VD e VS)

Per i lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983 si applica il limite del 40 per cento di telelavoro riferito al tempo di lavoro totale per anno civile; all'interno di questo limite, i salari sono imponibili solo nello Stato di residenza (Francia, nessun prelievo dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro con sede in uno degli otto cantoni interessati). Non viene versata alcuna compensazione allo Stato di residenza del lavoratore. La percentuale di telelavoro, tuttavia, è oggetto dello scambio automatico di informazioni con la Francia. Per questo è fondamentale che il datore di lavoro comunichi la percentuale esatta di telelavoro.

Anche per i lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983 è necessario considerare le peculiarità in relazione a possibili impieghi temporanei.

Conseguenze in caso di superamento del limite del 40 per cento di telelavoro

Se il telelavoro supera il limite del 40 per cento del tempo di lavoro per anno civile, il datore di lavoro deve rivalutare la situazione della persona interessata tenendo conto di quanto segue (elenco non esaustivo):

a) Se prima di superare il limite del 40 per cento previsto per il telelavoro il lavoratore rientrava nella categoria dei frontalieri ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983, perde lo status di «frontaliere» ai sensi del suddetto accordo. Di conseguenza, nel suo caso verranno applicate le normali regole di imposizione (per gli effetti si veda la lettera b) qui di seguito).

b) Se prima di superare il limite del 40 per cento previsto per il telelavoro il lavoratore sottostava alle normali regole di imposizione secondo la Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Francia (e quindi non rientrava nella categoria dei frontalieri ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983), il salario afferente all'attività svolta fisicamente in Svizzera è assoggettato all'imposta alla fonte in Svizzera. Il salario versato per l'attività svolta fisicamente in Francia o in uno Stato terzo, di norma, è imponibile in Francia. In questo caso il diritto fiscale francese obbliga il datore di lavoro svizzero a trattenere la ritenuta alla fonte dell'imposta francese sull'attività esercitata in Francia. Se il datore di lavoro svizzero trattiene la ritenuta alla fonte di cui sopra senza esservi autorizzato, contravviene all'art. 271 cpv. 1 del Codice penale svizzero. La domanda di autorizzazione va presentata al servizio giuridico della Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze.


Link utili

Base legale	Descrizione
Accordo aggiuntivo con la Francia	Accordo aggiuntivo del 27 giugno 2023 a modifica della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale
Accordi amichevoli tra la Svizzera e la Francia Telelavoro	Accordo amichevole stipulato il 22 dicembre 2022 tra le autorità competenti di Svizzera e Francia sull'esercizio del telelavoro nell'ambito dell'Accordo dell'11 aprile 1983 tra il Consiglio federale svizzero, in rappresentanza dei cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, e il Governo della Repubblica francese relativo all'imposizione delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri
	Accordo amichevole del 30 giugno 2023 stipulato tra le autorità competenti di Svizzera e Francia sulle modalità di regolamentazione del telelavoro nell'ambito della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale
	Scheda pratica – Accordi amichevoli tra la Francia e la Svizzera sulla regolamentazione del telelavoro nell'ambito della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione (al di fuori dell'Accordo dell'11 aprile 1983)
	Accordo amichevole stipulato il 30 giugno 2023 tra le autorità competenti di Svizzera e Francia sulle modalità di regolamentazione del telelavoro nell'ambito dell'Accordo dell'11 aprile 1983 tra il Consiglio federale svizzero, in rappresentanza dei cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, e il Governo della Repubblica francese relativo all'imposizione delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri
	Scheda pratica – Accordi amichevoli tra la Francia e la Svizzera sulla regolamentazione del telelavoro nell'ambito dell'Accordo dell'11 aprile 1983

2°2 Effetti dell’Accordo aggiuntivo alla CDI con la Francia

2°2.1 Situazione iniziale e ruoli in questo processo

Il presente documento è rivolto a datori di lavoro, produttori ERP e amministrazioni cantonali delle contribuzioni (ACC). La specifica riguarda il processo contrassegnato con la freccia rossa, che coinvolge i datori di lavoro e la rispettiva ACC, e serve a garantire che le ACC ricevano le informazioni di cui hanno bisogno per l’inoltro all’AFC e da ultimo alla Francia.



Ruoli	Obblighi
Lavoratori	Registrare il tempo di lavoro svolto in modalità di telelavoro
Datore di lavoro ¹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornare e verificare la percentuale di telelavoro per tutto il personale interessato 2. Dichiarare la percentuale di telelavoro all’ACC competente 3. Per i lavoratori che lasciano l’azienda nel corso dell’anno, redigere un attestato con i dati rilevanti (destinato alle persone in questione) 4. Riscuotere l’imposta alla fonte svizzera e, in caso di superamento del valore massimo ai sensi dell’Accordo aggiuntivo, garantire la ripartizione corretta delle imposte (CH / FR)
Produttori ERP	Applicare l’Accordo aggiuntivo ai sensi della specifica di Swissdec
Swissdec	Specificare i nuovi requisiti, comunicare le informazioni ai produttori ERP, certificare l’attuazione e garantire i canali di trasporto alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni
ACC	Ricevere, consolidare e notificare i dati necessari all’AFC
AFC	Garantire lo scambio di dati con la Francia

¹ L’obbligo vale per i datori di lavoro privati. Per quelli di diritto pubblico si applica solo per il personale senza cittadinanza svizzera.

2°2.2 Informazioni generali sull'attuazione dello Standard salari CH (ELM)

Questo addendum non influisce sulla dichiarazione annuale dei pendolari transfrontalieri già effettuata per le persone con il codice tariffario SFN (Direttive per il trattamento dei dati salariali – ELM 5.0 – capitolo 10). Si tratta di una dichiarazione annuale supplementare che consente alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni di inviare all'AFC i dati stabiliti dall'Accordo aggiuntivo.

Panoramica delle dichiarazioni annuali dei pendolari transfrontalieri supportate dallo Standard salari CH (ELM)

Stato confinante	Dichiarazione	Versione ELM
Francia	Dichiarazione annuale per lavoratori con codice tariffario SFN	5.0
	Dichiarazione annuale per lavoratori con residenza in Francia e luogo di lavoro abituale in Svizzera	5.3
Italia	Dichiarazione annuale ai sensi dell'Accordo sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020	5.0

L'Accordo aggiuntivo con la Francia, per quanto riguarda l'imposizione alla fonte dei lavoratori, prevede tra l'altro uno scambio di informazioni sui dati salariali, inclusa la percentuale di attività svolta in modalità di telelavoro. Per il calcolo delle compensazioni previste dall'Accordo aggiuntivo, ora i datori di lavoro devono registrare anche la percentuale di telelavoro nonché certificarla alle autorità fiscali cantonali e ai contribuenti. Con la dichiarazione annuale all'inizio del 2026, i datori di lavoro notificheranno per la prima volta all'ACC i dati salariali dell'anno fiscale precedente. Le conseguenze per l'imposta alla fonte in caso di superamento dei valori massimi stabiliti dall'Accordo aggiuntivo e gli obblighi per i datori di lavoro interessati quali debitori della prestazione imponibile (DPI) sono descritti al punto [2.2.4](#).

Cantoni interessati

Poiché l'Accordo aggiuntivo non prevede alcuna limitazione geografica all'interno della Svizzera, ne sono direttamente interessati anche i cantoni in cui lavorano solo poche persone residenti in Francia.

Cerchia di persone interessate

La nuova dichiarazione annuale si applica ai lavoratori con residenza in Francia e luogo di lavoro abituale in Svizzera. Fanno eccezione le persone con cittadinanza svizzera impiegate presso datori di lavoro di diritto pubblico.

Dati per lo scambio di informazioni tra la Svizzera e la Francia

Per lo scambio di informazioni tra la Svizzera e la Francia sono stati definiti i seguenti dati:

- il/i cognome/i e il/i nome/i della persona, la data di nascita, il numero di avviamento postale del suo luogo di residenza e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione della persona (indirizzo, luogo di nascita, stato civile, numero di identificazione fiscale)
- l'anno civile nel corso del quale è stato realizzato il reddito
- il totale delle remunerazioni lorde versate (salario IF)
- la percentuale di telelavoro

I dati di cui alle lettere a-c sono già disponibili nello Standard salari CH (ELM) e descritti al punto «Particulars» della parte sui dati personali (Direttive per il trattamento dei dati salariali – ELM 5.0 – punto 6.1) o nella parte sui frontalieri (Direttive per il trattamento dei dati salariali – ELM 5.0 – capitolo 10) della specifica. Ulteriori informazioni e una panoramica globale sulla nuova dichiarazione sono disponibili al punto [2.3.3](#) «Panoramica globale sulla nuova dichiarazione annuale dei pendolari transfrontalieri all'ACC». L'unico elemento nuovo inserito nella specifica è la percentuale di telelavoro. Vedi in proposito il punto [2.3.1](#) «Ulteriori dati personali da dichiarare per i lavoratori interessati dal nuovo regolamento».

2°2.3 Ulteriori dati personali per l'applicazione corretta dell'Accordo aggiuntivo con la Francia e conseguenze per l'imposta alla fonte

In questo paragrafo sono indicate le informazioni che i datori di lavoro devono tenere aggiornate per le cerchie di persone interessate al fine di rispettare le prescrizioni stabilite dall'Accordo aggiuntivo e dagli accordi amichevoli. Sia l'Accordo aggiuntivo che i relativi accordi amichevoli fanno riferimento ai quattro valori seguenti:

Nome del campo	Descrizione
percentuale di telelavoro	Definizione di telelavoro secondo l'Accordo aggiuntivo: «Qualsiasi forma di organizzazione del lavoro in cui un lavoro che avrebbe potuto essere svolto anche nei locali del datore di lavoro è svolto da un lavoratore nel proprio Stato di residenza, a distanza e al di fuori dei locali del datore di lavoro, per conto di quest'ultimo, conformemente agli accordi contrattuali tra il lavoratore e il datore di lavoro, utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.» Oltre alla definizione generale, il concetto di «telelavoro» include anche gli impieghi temporanei (ad es. viaggi di lavoro) svolti dal lavoratore per conto di tale datore di lavoro nello Stato di residenza o in uno Stato terzo.
Giorni di viaggio di lavoro in Francia	impieghi temporanei (ad es. viaggi di lavoro) in Francia
Giorni di viaggio di lavoro in Stati terzi	Impieghi temporanei (ad es. viaggi di lavoro) in Stati terzi
giorni di non rientro (Svizzera)	Giorni in cui un lavoratore pernotta in Svizzera dopo il lavoro, a prescindere che lo faccia per motivi professionali o privati.

L'Accordo aggiuntivo e i relativi accordi amichevoli prevedono i seguenti valori massimi:

Nome del campo	Valore massimo ai sensi dell'Accordo aggiuntivo	
percentuale di telelavoro (giorni di telelavoro + giorni di viaggio di lavoro in Francia + giorni di viaggio di lavoro in Stati terzi)	Massimo 40 per cento (96 giorni su 240, con un grado di occupazione del 100 per cento)	
Giorni di viaggio di lavoro in Francia	Massimo 10 giorni per anno civile (durata cumulata dei giorni di viaggio di lavoro in Francia e in Stati terzi)	-
Giorni di viaggio di lavoro in Stati terzi		Nell'ambito della Convenzione del 1983 (SFN), riguardo alla definizione di «frontaliere» si applica inoltre un valore soglia di 45 giorni all'anno per i giorni di viaggio di lavoro in Stati terzi e i giorni di non rientro (Svizzera).
giorni di non rientro (Svizzera)	-	

2°2.4 Conseguenze sull'imposta alla fonte in caso di superamento dei valori massimi

Fintanto che vengono rispettati i valori massimi, il personale interessato è soggetto all'imposizione descritta al punto 2.1. Non appena i valori massimi vengono superati, il datore di lavoro deve ripartire i salari in base alle regole definite (vedi punto 2.1).

Per applicare correttamente le nuove disposizioni, lo SFI ha citato diversi esempi nella scheda pratica pubblicata il 30 giugno 2023 (vedi punto 2.1). Di seguito analizzeremo a fondo il primo esempio.

Esempio 1 Scheda pratica — *Accordi amichevoli tra la Francia e la Svizzera sulla regolamentazione del telelavoro nell'ambito della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione (al di fuori dell'Accordo dell'11 aprile 1983)*

Obiettivo test

Superamento del limite di 10 giorni per gli impieghi temporanei nello Stato di residenza del lavoratore

Situazione iniziale

Un lavoratore vive ad Annemasse ed è impiegato presso un datore di lavoro nel Cantone di Ginevra. Per il 69 per cento del suo tempo di lavoro (166 giorni) lavora presso il suo datore di lavoro a Ginevra e per il 18 per cento (43 giorni) svolge la propria attività in modalità di telelavoro nel suo luogo di residenza in Francia. Il restante 13 per cento del suo tempo di lavoro annuale (31 giorni) è costituito da impieghi temporanei, di cui il 5 per cento (12 giorni) in Francia e l'8 per cento (19 giorni) in uno Stato terzo.

L'accordo amichevole è applicabile solo per la parte degli impieghi temporanei che non supera il duplice limite del 40 per cento del tempo di lavoro e 10 giorni in relazione agli impieghi temporanei. La remunerazione per la frazione eccedente dei giorni di impiego temporaneo (21 giorni) è imponibile secondo le disposizioni della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa ad evitare la doppia imposizione (al di fuori dell'Accordo sui lavoratori frontalieri) ed eventualmente secondo le clausole pertinenti dell'accordo tra la Francia e lo Stato terzo interessato.

Spiegazione e soluzione

La durata del tempo di lavoro nel luogo di residenza e di tutti gli impieghi temporanei rimane compresa nella quota di telelavoro del 40 per cento (96 giorni). I giorni di impiego temporaneo nello Stato di residenza e nello Stato terzo non possono essere imputati completamente alla quota di telelavoro del 40 per cento, ma è possibile effettuare un conteggio parziale fino a un limite massimo di 10 giorni. La remunerazione per i 53 giorni di telelavoro è imponibile in Svizzera, mentre quella per i 21 giorni che superano il limite massimo degli impieghi temporanei è imponibile in Francia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dall'accordo tra la Francia e lo Stato terzo in questione.

Calcolo della percentuale di telelavoro

43 giorni (giorni di lavoro in home office) + 12 giorni (impieghi temporanei in Francia) + 19 giorni (impieghi temporanei in Paesi terzi) = 74 giorni / 31% [il valore massimo di 96 giorni / 40% è rispettato].

Calcolo del numero di impieghi temporanei (ad es. viaggi di lavoro)

12 giorni (impieghi temporanei in Francia) + 19 giorni (impieghi temporanei in Stati terzi) = 31 giorni [il valore massimo di 10 giorni è superato]

Conseguenze del superamento dei valori massimi per l'imposta alla fonte (esempio 1)

Imposizione	Calcolo
Imposizione in Svizzera	166 giorni (giorni di lavoro in Svizzera) + 43 giorni (giorni di lavoro in home office) + 10 giorni (quota degli impieghi temporanei in Francia) = 219 giorni
Imposizione in Francia	19 giorni (impieghi temporanei in Stati terzi) + 2 giorni (quota degli impieghi temporanei in Francia) = 21 giorni

Se si fosse trattato di un lavoratore con codice tariffario SFN ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983, la persona in questione avrebbe perso lo status di frontaliere (oltre 10 giorni di impieghi temporanei in Francia) e sarebbe stata assoggettata retroattivamente all'imposta alla fonte, secondo la tabella sopra riportata (219 giorni per i quali si dovrebbe prelevare l'imposta alla fonte in Svizzera).

La ripartizione descritta dell'imposta alla fonte tra Svizzera e Francia viene effettuata dal datore di lavoro in qualità di DPI e notificata all'ACC competente tramite la deduzione dei giorni di lavoro (giorni di lavoro in Svizzera).

Importante

Il salario IF annuo cumulato nella dichiarazione mensile dell'imposta alla fonte per cantone deve sempre coincidere con il salario IF riportato nella dichiarazione annuale dei pendolari transfrontalieri.

2°3 Modifiche allo Standard salari CH (ELM)

In fase di attuazione ci si basa su processi consolidati e si integra la nuova richiesta nel dominio frontalieri, e quindi nel processo della dichiarazione annuale dei pendolari transfrontalieri.

Panoramica aggiornata tratta dal capitolo 10 delle Direttive per il trattamento dei dati salariali ELM 5.0:

Stato confinante	Cantoni interessati	Regolamentazione
Francia	VD, NE, JU, SO, BS, BL, BE, VS (casi di applicazione dell'Accordo del 1983)	<p>Nessuna deduzione dell'imposta alla fonte in Svizzera, ma comunicazione della somma del salario lordo all'ACC (riserva: deduzione dell'imposta alla fonte con codice tariffario IF ordinario per gli svizzeri e le persone con doppia cittadinanza impiegate da un datore di lavoro di diritto pubblico). Per ogni anno deve essere presente l'attestazione di residenza.</p> <p>Per i frontalieri francesi vi sono due comunicazioni; una mensile nel conteggio IF e una annuale con la struttura TaxCrossborder-Salaries.</p> <p>Codice tariffario IF: per la trasmissione mensile viene utilizzata la categoria predefinita SFN.</p> <p>Trasmissione annuale: tutte le persone con il codice tariffario SFN vengono trasmesse all'ACC all'inizio dell'anno successivo. La comunicazione annuale CH e FR ha luogo entro il 30 aprile.</p>
	Altri cantoni (tutti i cantoni tranne i casi in cui si applica l'Accordo del 1983)	Deduzione dell'imposta alla fonte in Svizzera. Si applicano i codici tariffari IF ordinari (vedi punto 9.5.1).
	In aggiunta per <u>tutti i cantoni</u>	<p>Trasmissione annuale: per tutti i lavoratori con residenza in Francia e il cui luogo di lavoro abituale si trova in Svizzera², all'inizio dell'anno successivo viene trasmessa una dichiarazione annuale alle ACC con gli elementi aggiuntivi descritti nelle pagine seguenti.</p> <p>Correzioni alla dichiarazione annuale: le correzioni vengono gestite tramite una notifica sostitutiva (sostituzione, vedi punto 9.9.2 delle Direttive per il trattamento dei dati salariali ELM 5.0) e le scadenze sono analoghe a quella dell'imposta alla fonte (31.3 dell'anno successivo a quello della dichiarazione).</p>

² Fanno eccezione le persone con cittadinanza svizzera impiegate presso datori di lavoro di diritto pubblico.

2°3.1 Ulteriori dati personali da dichiarare per i lavoratori interessati dal nuovo regolamento

Per consentire la trasmissione all'ACC dei dati stabiliti nell'Accordo aggiuntivo con la Francia, è necessario poter registrare nel sistema ERP i seguenti dati personali supplementari:

Nome del campo	Descrizione	Tipo di dati immessi/ info suppl.	Obbligatorio/Opzionale
TeleWorkPercentage	<p>Percentuale di telelavoro</p> <p>Importante Occorre indicare la percentuale effettiva di telelavoro. I valori definiti nel contratto, così come i limiti superiori raggiunti, non sono rilevanti per la dichiarazione.</p> <p>Bisogna sempre considerare il valore cumulato per l'intero periodo d'impiego. Nell'eventualità di un cambio di impiego, ogni datore di lavoro trasmette unicamente le informazioni riferite al periodo del suo rapporto contrattuale con il lavoratore.</p> <p>La percentuale di telelavoro viene aggiornata manualmente dall'azienda e registrata nel sistema ERP.</p> <p>Se una persona assoggettata all'imposta alla fonte ha una percentuale di telelavoro dello «0%», <u>si deve</u> trasmettere il valore 0 per cento.</p>	C:PercentType	<p>Opzionale</p> <p>(Obbligatoria per lavoratori con residenza in Francia e luogo di lavoro abituale in Svizzera³)</p>

2°3.2 Ulteriori dati personali da certificare per i lavoratori interessati dal nuovo regolamento

Per i lavoratori interessati dal nuovo regolamento, il datore di lavoro in qualità di DPI deve mantenere aggiornati i seguenti elementi (le definizioni sono riportate al punto [2.2.3](#)):

1. percentuale di telelavoro
2. impieghi temporanei (ad es. viaggi di lavoro) in Francia
3. impieghi temporanei (ad es. viaggi di lavoro) in Stati terzi
4. giorni di non rientro (Svizzera)

I tre elementi supplementari «giorni di viaggio di lavoro in Francia, giorni di viaggio di lavoro in Stati terzi e giorni di non rientro (Svizzera) non fanno parte della dichiarazione annuale dei pendolari transfrontalieri all'ACC. Per poter rispettare le disposizioni di legge di cui all'Accordo aggiuntivo e agli accordi amichevoli tra la Svizzera e la Francia come illustrato nell'esempio 1 (punto [2.2.4](#)), tuttavia, questi elementi devono essere richiesti, aggiornati e controllati dalle aziende in qualità di DPI dei lavoratori.

Poiché i valori limite citati nei testi di legge sono annuali, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'azienda deve rilasciare un attestato relativo alla situazione di questi quattro valori di riferimento.

³ Fanno eccezione le persone con cittadinanza svizzera impiegate presso datori di lavoro di diritto pubblico.

Viceversa, se nel corso dell'anno l'azienda assume lavoratori interessati dal nuovo regolamento, riceverà dai datori di lavoro precedenti delle persone assunte un attestato relativo ai quattro valori sopraccitati.


L'attestato è prescritto dal legislatore e il datore di lavoro deve rilasciarlo su richiesta dei lavoratori (con riserva di approvazione del progetto di legge da parte del Parlamento). Questo documento serve a tutelare le aziende che assumono lavoratori frontalieri francesi.

Swissdec raccomanda ai produttori ERP di mettere a disposizione questo attestato come export.

In questo caso non è possibile usare Viewgen, poiché tre elementi su quattro non fanno parte della dichiarazione annuale e Viewgen può visualizzare solo le informazioni che si possono trasmettere anche in XML.

2°3.3 Panoramica globale della nuova dichiarazione annuale dei pendolari transfrontalieri all'ACC

Per i lavoratori con residenza in Francia e luogo di lavoro abituale in Svizzera, ad ogni anno successivo bisogna trasmettere all'ACC competente i valori annuali riportati di seguito⁴:



Nome del campo	Descrizione	Tipo di dati immessi/ info suppl.	Obbligatorio/ Opzionale
TaxCrossborder Salary	Dati personali dei lavoratori frontalieri ai sensi di un accordo tra Stati confinanti (ad es. convenzioni di doppia imposizione)	sd:TaxCrossborder SalariesType	Obbligatorio
Period	Periodo nel quale una persona assoggettata all'imposta alla fonte era tenuta a pagare le imposte in un cantone per cui si applica un accordo speciale sui lavoratori frontalieri (cantone IF)	sd:TimePeriodType	Obbligatorio
TaxAtSourceCanton	Sigla a due caratteri del cantone IF per cui si applica un accordo speciale sui lavoratori frontalieri	sd:CantonAddress Type	Obbligatorio
Residence-AbroadCountry	Codice Paese ISO di due caratteri (estero): per le persone assoggettate all'imposta alla fonte residenti all'estero	sd: Country-ISOType	Obbligatorio
PlaceOfBirth	Luogo di nascita per le persone francesi assoggettate all'imposta alla fonte; Stato di nascita per tutte le altre persone assoggettate all'imposta alla fonte	xs:string	Opzionale

⁴ Fanno eccezione le persone con cittadinanza svizzera impiegate presso datori di lavoro di diritto pubblico.

Nome del campo	Descrizione	Tipo di dati immessi/ info suppl.	Obbligatorio/ Opzionale
TaxID	Numero di identificazione fiscale della persona assoggettata all'imposta alla fonte nel Paese di residenza	sd:IDType	Opzionale
TaxableEarning	Salario lordo soggetto all'imposta alla fonte (salario IF) del periodo determinante <u>Importante</u> Il salario IF annuo cumulato nella dichiarazione mensile dell'imposta alla fonte per cantone deve sempre coincidere con il salario IF riportato nella dichiarazione annuale dei pendolari transfrontalieri.	c:SalaryAmountType	Obbligatorio
TeleWorkPercentage	Percentuale di telelavoro	C:PercentType	Opzionale (Obbligatoria per lavoratori con residenza in Francia e luogo di lavoro abituale in Svizzera ⁵)

Poiché si tratta di un nuovo processo annuale, Swissdec raccomanda ai produttori ERP di aggiungere notifiche per segnalare le nuove condizioni alle aziende.

Raccomandiamo in particolare di aggiungere le due seguenti notifiche:

1. rinvio alla nuova dichiarazione annuale «Notifica del telelavoro alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni» da effettuare a dicembre dell'anno di dichiarazione corrispondente
2. rinvio alle conseguenze per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, qualora vengano superati i valori limite stabiliti dall'Accordo aggiuntivo e dagli accordi amichevoli in relazione al telelavoro, ai giorni di viaggio di lavoro o ai giorni di non rientro per motivi professionali, vedi punto [2.1](#).

⁵ Fanno eccezione le persone con cittadinanza svizzera impiegate presso datori di lavoro di diritto pubblico.